

## II

(Atti non legislativi)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 920/2014 DELLA COMMISSIONE

del 21 agosto 2014

**che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci (denominata in appresso «nomenclatura combinata») che figura nell'allegato I del medesimo regolamento.
- (2) Ai fini della classificazione come «filetti e altra carne di pesce» della voce 0304 della nomenclatura combinata, i pezzi di carne di pesce devono poter essere identificati in quanto pezzi ottenuti da filetti di pesce.
- (3) Nella nomenclatura combinata il termine «loins» è usato come sinonimo di filetti di pesci di grandi dimensioni. Poiché la voce 1604 della nomenclatura combinata, che comprende preparazioni o conserve di pesci, fa già riferimento a «filetti detti "loins"», tale riferimento dovrebbe essere introdotto anche nel capitolo 3 della nomenclatura combinata riguardante i pesci.
- (4) Tenuto conto dell'anatomia di pesci di grandi dimensioni quali il tonno (del genere *Thunnus*), il pesce spada (*Xiphias gladius*), il marlin, il pesce vela e il pesce lancia (della famiglia *Istiophoridae*), nonché gli squali oceanici (*Hexanchus griseus*; *Cetorhinus maximus*; famiglia *Alopiidae*; *Rhincodon typus*; famiglia *Carcharhinidae*; famiglia *Sphyrnidae*; famiglia *Isurida*), è possibile ottenere per ogni pesce al massimo quattro filetti relativamente grandi (ricavati dalle parti sinistra e destra, superiore e inferiore del pesce).
- (5) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata, alla voce 0304 è opportuno chiarire la classificazione dei filetti di pesce detti «loins» (interi o in pezzi) ottenuti da pesci di grandi dimensioni.
- (6) Una nota complementare dovrebbe pertanto essere inserita nel capitolo 3 della seconda parte della nomenclatura combinata per garantirne l'interpretazione uniforme in tutta l'Unione.
- (7) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del codice doganale,

<sup>(1)</sup> GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Al capitolo 3 della seconda parte della nomenclatura combinata, di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, è inserita la seguente nota complementare 2:

- «2. Ai fini delle sottovoci della NC di cui al terzo comma, il termine “filetti” comprende anche i “loins”, vale a dire le strisce di carne che costituiscono la parte superiore o inferiore, destra o sinistra di un pesce, purché ne siano stati asportati la testa, i visceri, le pinne (dorsale, anale, caudale, ventrale, pettorale) e le spine (colonna vertebrale o spina dorsale, spine ventrali o costali, spina branchiale o staffa, ecc.).

La classificazione di tali prodotti come filetti non è pregiudicata dal fatto che siano tagliati in pezzi, a condizione che possano essere identificati come pezzi ottenuti da filetti.

Le disposizioni del primo e del secondo comma si applicano ai seguenti pesci:

- a) tonno (del genere *Thunnus*) delle sottovoci NC 0304 49 90 e 0304 87 00,
- b) pesce spada (*Xiphias gladius*) delle sottovoci NC 0304 45 00 e 0304 84 00,
- c) marlin, pesce vela e pesce lancia (della famiglia *Istiophoridae*) delle sottovoci NC 0304 49 90 e 0304 89 90,
- d) squali oceanici (*Hexanchus griseus*; *Cetorhinus maximus*; famiglia *Alopiidae*; *Rhincodon typus*; famiglia *Carcharhinidae*; famiglia *Sphyrnidae*; famiglia *Isuridae*) delle sottovoci NC 0304 49 90 e 0304 89 59.».

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 2014

Per la Commissione,  
a nome del presidente  
Karel DE GUCHT  
Membro della Commissione